## Prospettive d'impiego dell'art. 2645 *ter* c.c. nell'ambito della famiglia non fondata sul matrimonio

1. Le diverse interpretazioni della nozione di meritevolezza di tutela. – 2. Meritevolezza e famiglia non fondata sul matrimonio. – 3. Riflessioni conclusive.

## 1. Le diverse interpretazioni della nozione di meritevolezza di tutela

Com'è noto, con la previsione di cui all'art. 2645 *ter* c.c. è stata introdotta (nel corso del 2006<sup>1</sup>) un'ipotesi di destinazione patrimoniale, attraverso la quale è possibile funzionalizzare determinati beni al compimento di una

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La Legge 23.02.2006, n. 51, convertendo con modifiche e rimaneggiamenti il c.d. decreto mille proroghe 30.12.2005, n. 273, introdusse nell'ambito del nostro ordinamento la fattispecie negoziale in parola. Si pervenne all'emanazione di tale decreto - rubricato "Definizione e proroghe di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative" – al termine di un iter legislativo frettoloso ed approssimativo, iniziato con la presentazione alla Camera dei Deputati del progetto di legge 14.05.2003, n. 3972. Siffatto progetto prevedeva originariamente la possibilità di destinare beni esclusivamente alla tutela di soggetti portatori di handicap ovvero al mantenimento, all'istruzione e al sostegno economico dei discendenti del disponente medesimo. A tale disegno di legge venne poi affiancandosi il progetto di legge 10.11.2004, n. 5414, pressoché analogo al primo. I due progetti confluirono quindi in un unico testo, inserito inizialmente all'art. 1, comma 8 del Disegno di Legge n. 5736 (intitolato "Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale"). Successivamente la disposizione venne spostata all'art. 34 del medesimo disegno di legge ed infine all'art. 39 nonies del summenzionato Decreto Legge n. 273/2005 (rubricato "Termine di efficacia e trascrivibilità degli atti di destinazione per fini meritevoli di tutela"). Il Decreto venne quindi convertito nella legge n. 51/2006, tramite la quale si pervenne appunto all'introduzione in seno al Codice Civile dell'art. 2645 ter c.c. I testi dei progetti di legge n. 3972 del 14.05.2003 e n. 5414 del 10.11.2004 vengono riportati da M. CEOLIN, Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c., Padova 2010.

data finalità, finalità che dovrà però rivestire i caratteri della meritevolezza di tutela<sup>2</sup>.

Specificatamente l'atto di destinazione dovrà essere posto a servizio della "realizzazione di interessi meritevoli di tutela", ai sensi dell'art. 1322, comma 2 c.c., i quali dovranno essere riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni ovvero ad altri enti o persone fisiche.

Al fenomeno della destinazione patrimoniale si accompagna un effetto segregativo, atteso che *i beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione*, con importanti ricadute sul duplice piano della deroga al principio della responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. e del regime della circolazione giuridica dei beni.

Il dato più significativo che emerge dalla formulazione dell'art. 2645 *ter* c.c. risiede nell'intenzione del legislatore di attribuire rilevanza segregativa non tanto alla destinazione patrimoniale *tout court*, ma solamente a quella che al contempo superi il vaglio di meritevolezza dell'interesse al quale la destinazione medesima dovrà essere tesa<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Giova evidenziare come negli ultimi anni il tessuto normativo si sia arricchito di numerose fattispecie di destinazione di beni ad uno scopo, integranti altrettante ipotesi di separazione patrimoniale. Accanto alle figure tradizionali del fondo patrimoniale, dell'usufrutto legale e del fedecommesso assistenziale, si possono per esempio ricordare i patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 *bis* e ss. c.c. (nella duplice veste operativa e finanziaria), introdotti con la riforma del diritto societario realizzata tramite il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Si considerino inoltre, nell'ambito della legislazione speciale, i fondi pensione (art.4, d. lgs n. 124/1993, *ivi* qualificati in termini di "patrimonio di destinazione separato e autonomo"); i fondi comuni di investimento (art. 36, d. lgs 58 del 1998 definiti come "patrimonio autonomo"); i crediti (art. 3, legge 130/1999) e immobili (legge n. 410/2001) cartolarizzati. Infine viene in luce l'istituto anglosassone del *trust*; tale figura ha trovato ingresso e riconoscimento anche nell'ambito del nostro ordinamento in forza della legge di ratifica della Convenzione dell'Aja sulla legge applicabile ai *trusts* e sul loro riconoscimento (l. n. 364 del 1989).

<sup>3</sup> La dottrina prevalente non sembra peraltro dubitare sulla circostanza che gli "interessi meritevoli di tutela" attengano al profilo causale dell'atto di destinazione, cosicché la loro mancanza ne determinerà la nullità. In questi termini, cfr., G. CIAN, Riflessioni intorno a un nuovo istituto del diritto civile: per una lettura analitica dell'art. 2645 ter c.c., in Studi in onore di Leopoldo Mazzarolli, vol. I, Padova 2007, p. 87; S. D'AGOSTINO, Il negozio di destinazione nel nuovo art. 2645 ter c.c., in Riv. Notariato, 2007, III, p. 1526; G. LENER, Atti di destinazione del patrimonio e rapporti reali, in Contratto e Impresa, 2008, p. 1060; G. GABRIELLI, Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari, in Riv. dir. civ., 2007, p. 333; G. ROJAS ELGUETA, Il rapporto tra l'art. 2645 ter c.c. e l'art. 2740 c.c.: un'analisi economica della nuova disciplina, in Banca, borsa, tit. cred., 2007, p. 204; G. OBERTO, Atti di destinazione (art. 2645 ter c.c.) e trust: analogie e differenze, in Contratto e Impresa Europa, 2007, p. 387; R. QUADRI, L'art. 2645 ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione, in Contratto e Impresa, 2006, pp. 1745 e ss.; F. VIGLIONE, L'interesse meritevole di tutela negli atti di destinazione, in Studium Iuris, 2008, p. 1056; F.

Lo studio della nozione di meritevolezza evidenzia, tuttavia, il disorientamento caratterizzante ciascuno dei "formanti giuridici".

Il legislatore, *in primis*, ha impiegato espressioni capaci di annullarsi reciprocamente. L'iniziale riferimento alle persone con disabilità e alle pubbliche amministrazioni, quali possibili beneficiari della destinazione, infatti, parrebbe rinviare a una nozione ristretta di meritevolezza; sennonché la successiva apertura *ad altri enti o persone fisiche* e il rinvio all'art. 1322, comma 2 c.c. rischiano di privare la precedente indicazione di qualsivoglia valenza, conducendo così a una sovrapponibilità dei concetti di meritevolezza dell'interesse e di liceità dello stesso.

In dottrina, poi, sono rinvenibili posizioni estremamente variegate che, per semplicità espositiva, sono ricondotte a due filoni ermeneutici.

Da un lato, possono menzionarsi quanti identificano le nozioni di meritevolezza e liceità, ritenendo che la valutazione di meritevolezza si esaurisca in un mero controllo di conformità dell'atto di destinazione alle norme imperative e ai principi di ordine pubblico e buon costume<sup>4</sup>. In questo modo, pe-

ROSELLI, Atti di destinazione del patrimonio e tutela del creditore nell'art. 2645 ter c.c., in Giur. merito, 2007, Suppl. n. 1, p. 45; R. PARTISANI, L'art. 2645 ter c.c.: le prime applicazioni nel diritto di famiglia, in Famiglia, Persone e Successioni, 2007, p. 786; M. CEOLIN, Il punto sull'art. 2645 ter a cinque anni dalla sua introduzione, in Nuova giur. civ. comm., 2011, II, p. 373. Per contro, nel senso che la mancanza di un interesse meritevole di tutela non inciderebbe sulla validità dell'atto, ma solamente sull'opponibilità ai terzi di quell'atto, si vedano invece M. Nuzzo. Atto di destinazione e interessi meritevoli di tutela, in AAa, Vv. La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione, a cura di M. Bianca, Milano 2007, p. 72; R. FRANCO, Il nuovo art. 2645 ter c.c., in Notariato, 2006, p. 323; R. DICILLO, voce "Atti e vincoli di destinazione", in Digesto IV ed., Disc. priv., sez. civ., I, Agg., Torino 2007, p. 165; G. PERLINGIE-RI, Il controllo di "meritevolezza" degli atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c., in Notariato, 2014, pp. 13 e ss. In questa prospettiva, dunque, ove l'atto non superasse il controllo di meritevolezza di cui all'art. 2645 ter c.c. sarebbe comunque valido ed efficace fra le parti, sebbene manchevole dell'effetto della separazione patrimoniale. Si realizzerebbe così una destinazione senza separazione patrimoniale. Per quanto riguarda poi la sorte degli atti che dovessero essere posti in essere in violazione della finalità destinatoria, la dottrina predominante ritiene che gli stessi - oltre a integrare un illecito contrattuale - siano colpiti dalla sanzione dell'inefficacia relativa. Così G. CIAN, Riflessioni, cit., p. 87; A. DI MAJO, Il vincolo di destinazione, cit., p. 119; G. BARALIS, Prime riflessioni in tema di art. 2645 ter c.c., in Aa. Vv. Negozio di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata, Milano 2007, p. 150; M. MANULI, L'art. 2645 ter. Riflessioni critiche, in Vita not., 2007, p. 396; S. D'AGOSTINO, Il negozio di destinazione, cit., p. 1549; G. ROJAS ELGUETA, Il rapporto tra l'art. 2645 ter c.c. e l'art. 2740 c.c., cit., p. 193; M. CEOLIN, Il punto sull'art. 2645 ter c.c., cit., pp. 386 e ss. In senso difforme, cfr., F. PATTI, Gli atti di destinazione e trust nel nuovo art. 2645 ter c.c., in Vita not., 2006, p. 991, secondo cui gli atti posti in essere in contrasto con la destinazione sarebbero nulli.

<sup>4</sup> Così A. Falzea, *Riflessioni preliminari*, in Aa. Vv. *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, a cura di M. Bianca, Milano 2007, p. 7; A. Gentili, *Le destinazioni patrimo-*

rò, si profila il rischio di erodere l'argine rappresentato dall'art. 2740, comma 2 c.c., atteso che il novero degli interessi perseguibili attraverso la separazione patrimoniale finirebbe per essere ampliato a dismisura.

Dall'altro lato, è rinvenibile la posizione di chi reputa che la nozione di meritevolezza si caratterizzi per un *quid* aggiuntivo rispetto alla mera liceità, salvo discutere ulteriormente in ordine alla determinazione di siffatto plusvalore che, in ogni caso, dovrà essere tale da giustificare la limitazione della responsabilità patrimoniale e la soccombenza dell'interesse creditorio in punto di azione esecutiva.

Nell'ambito di questo secondo schieramento vi è, inoltre, chi limita la valutazione a un mero giudizio di prevalenza dell'interesse perseguito rispetto all'interesse economico generale<sup>5</sup>; chi reputa necessarie finalità di pubblica utilità o almeno di utilità sociale<sup>6</sup>; chi invoca la presenza di finalità solidali<sup>7</sup>, ovvero di finalità accostabili ad alcuno degli interessi regolati dalla legge ordinaria o costituzionale<sup>8</sup>; chi avverte che potrebbe trattarsi di interessi collettivi o anche individuali, purché non meramente patrimoniali, i quali in ogni caso dovranno godere di copertura a livello costituzionale<sup>9</sup>; e chi, infine, pur condividendo l'idea secondo cui si dovrà guardare alla legalità costi-

niali atipiche. Esegesi dell'art. 2645 ter c.c., in Rass. dir. civ., 2007, p. 16; ID, La destinazione patrimoniale. Un contributo della categoria generale allo studio delle fattispecie, in Riv. dir. priv., 2010, p. 67; G. VETTORI, Atto di destinazione e trascrizione. L'art. 2645 ter, in Aa. Vv. La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione, a cura di M. Bianca, Milano 2007, pp. 1056 e ss.

<sup>5</sup> Cfr. G. Petrelli, La trascrizione degli atti di destinazione, in Riv. dir. civ., 2006, II, p. 180.

<sup>6</sup> Cfr. F. GAZZONI, Osservazioni sull'art. 2645 ter c.c., in Giust. civ., 2006, p. 170.

<sup>7</sup> Si predica da parte di alcuni il perseguimento di finalità altruistiche, espressione della c.d. autonomia della solidarietà, il cui ambito, suggerisce taluno, potrebbe trovare con- cretizzazione ricorrendo alla recente disciplina in tema di impresa sociale. Qui vengono infatti elencate le finalità realizzabili attraverso l'esercizio di un'attività d'impresa socialmente utile (d.lgs 155/2006, art. 2). È il caso, ad esempio, dell'interesse avente a oggetto l'assistenza sociale o sanitaria, il progresso della ricerca scientifica, piuttosto che la tutela dell'ambiente o del patrimonio culturale. Per questa soluzione, cfr., A. DE DONATO, *L'interpretazione dell'art.* 2645 ter. *Prime riflessioni della dottrina e della giurisprudenza*, in Aa. Vv. *Dal* trust *all'atto di destinazione patrimoniale. Il lungo cammino di un'idea*, a cura di M. Bianca, A. De Donato, Milano 2013, p. 92

<sup>8</sup> Cfr. S. D'AGOSTINO, *Il negozio di destinazione*, cit., p. 1532.

<sup>9</sup> Cfr. G. Gabbrielli, Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari, in Riv. dir. civ., 2007, p. 332; S. Troiano, Gli atti di destinazione, in Aa. Vv. Diritto della famiglia, a cura di S. Patti e M.G. Cubeddu, Milano 2011, p. 336.

tuzionale, ammette che anche interessi individuali di natura patrimoniale possano essere considerati meritevoli<sup>10</sup>.

Anche la giurisprudenza non è pacifica al riguardo, essendo rinvenibili pronunce aderenti ora all'una, ora all'altra tesi. Emblematicamente si può pensare al diverso rilievo che è stato attribuito dai giudici alla tutela della prole, quale possibile interesse perseguibile ai sensi dell'art. 2645 ter c.c. se, da un lato, la protezione della prole è stata effettivamente valorizzata quale possibile finalità realizzabile ex art. 2645 ter c.c.<sup>11</sup>, dall'altro, è stato disconosciuto rilievo alla tutela della prole, nella prospettiva di cui all'art. 2645 ter c.c., ritenendo che il criterio di meritevolezza implicasse il perseguimento di interessi di natura collettiva o comunque di natura superindividuale o sociale<sup>12</sup>. In termini non dissimili si è recentemente pronunciato anche il Tribunale di Roma, secondo il quale il fine di mantenere, educare e istruire i figli minori non sarebbe configurabile come meritevole di tutela ai sensi dell'art. 2645 ter c.c., sul presupposto che sarebbero invece richiesti interessi connotati in senso etico e solidaristico<sup>13</sup>.

Come è facile desumere, in considerazione del significato che si riterrà di attribuire alla nozione di meritevolezza, deriverà una maggiore o minore portata applicativa della fattispecie in parola.

## 2. Meritevolezza e famiglia non fondata sul matrimonio

Il panorama dottrinale e giurisprudenziale si rivela pertanto estremamente contrastato. Ne consegue che, secondo l'interpretazione accolta, altrettanto diverse saranno pure le conclusioni rispetto al quesito relativo all'utilizzabilità di tale strumento nell'ambito della famiglia non fondata sul matrimonio, in vista della realizzazione dei bisogni di tale comunità.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Secondo questi ultimi dovrà in ogni caso trattarsi di interessi sovraordinati rispetto all'interesse facente capo al ceto creditorio, sulla base della gerarchia assiologica accolta dalla Carta Costituzionale: cfr. M. Nuzzo, Atto di destinazione, cit., p. 69; G.A.M. G.A.M. TRI-MARCHI, Negozio di destinazione nell'ambito familiare e nella famiglia di fatto, in Notariato, 2009, pp. 430 – 431; G. VETTORI, Atto, cit., p. 777; G. PERLINGIERI, Il controllo di "meritevo*lezza*", cit., pp. 15 e ss.

11 Trib. Trieste, 19.09.2007, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, I, pp. 687 e ss., con nota

di M. CINOUE.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Si tratta della decisione n. 3159/2012, adottata dal Giudice Tutelare presso il Tribunale di Massa-Sezione, staccata di Pontremoli, reperibile sul sito www.personaedanno.it

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Trib. Roma, sez. VIII, 18.05.2013, in *Nuova giur. civ. e comm.*, I, 2014, pp. 83 e ss., con nota di A. AZARA, decisione altresì pubblicata in *Notariato*, 2014, pp. 63 e ss., con nota di C. ROMANO.

Laddove si reputi di accogliere la tesi che identifica la meritevolezza dell'interesse con la liceità dello stesso, nessun ostacolo parrebbe porsi all'impiego della fattispecie destinatoria ai bisogni della famiglia. Non vi è, infatti, alcun dubbio sulla circostanza che sia lecito il perseguimento degli interessi di una famiglia, ancorché si tratti di famiglia non fondata sul matrimonio <sup>14</sup>. Quest'ultima, alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale sull'argomento, è ormai riconoscibile quale formazione sociale in cui l'individuo può svolgere la propria personalità ai sensi dell'art. 2 Cost.

Per contro, l'adesione alle tesi più restrittive che identificano la meritevolezza dell'interesse con il perseguimento di fini di pubblica utilità o di solidarietà sociale potrebbe rivelarsi preclusiva rispetto all'impiego dello strumento del patrimonio destinato per la realizzazione dei bisogni della famiglia non coniugale.

Lo stesso si può rilevare quando si ritenesse di accogliere l'interpretazione secondo cui la costituzione di un vincolo di destinazione sarebbe giustificata in presenza di un interesse – collettivo o individuale non importa, purché di rango costituzionale – di natura prettamente personale e come tale incondizionatamente tutelato.

In particolare l'ampiezza del concetto di "bisogni della famiglia" – sulla scorta dell'interpretazione tradizionalmente data a tale formula nell'ambito della disciplina del fondo patrimoniale – osterebbe alla possibilità di ravvisare in questo possibile scopo di destinazione quei richiamati profili pubblicisti-ci/superindividuali, ovvero di assoluta personalità che consentirebbero d'integrare il requisito della meritevolezza.

Vi sarebbero probabilmente maggiori aperture ove si aderisse all'interpretazione sostenuta da coloro che, pur rifacendosi alla legalità costituzionale, affermano la meritevolezza anche di interessi di natura prettamente economica, a condizione però che gli stessi siano espressione di valori costituzionali sovraordinati rispetto al sacrificando interesse creditorio.

<sup>15</sup> Nel silenzio del legislatore, infatti, dottrina e giurisprudenza hanno accolto un'interpretazione particolarmente estesa degli *onera matrimonii*. Per comune sentire tale nozione ricomprende tutte le necessità e le esigenze che ruotano intorno allo svolgimento della vita familiare e al perseguimento del benessere, morale e materiale, della famiglia medesima e dei suoi componenti, rimanendo quindi escluse solamente le spese dannose, voluttuarie o meramente speculative.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Sul punto si noti però il pensiero proposto da A. GENTILI, *Le destinazioni*, cit., p. 35, il quale, dopo aver fatto coincidere le nozioni di meritevolezza e liceità, si è espresso in senso contrario rispetto al riconoscimento della possibilità per la famiglia c.d. di fatto di creare una sorta di fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 2645 *ter* c.c. Questo perché, come si dirà nel prosieguo, la presenza di una fattispecie speciale di destinazione tipica (ovvero il fondo patrimoniale) integra un ostacolo di sistema insormontabile e non eludibile per via convenzionale.

A complicare ulteriormente il quadro si considerino poi le perplessità di legittimità costituzionale paventate da parte di taluni in dottrina: l'eventuale riconoscimento in capo alla famiglia c.d. di fatto della possibilità di impiegare l'art. 2645 *ter* c.c. sulla falsariga del fondo patrimoniale (così da destinare beni al fine generico dei "bisogni della famiglia"), solleverebbe dubbi di legittimità costituzionale, per irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina dettata per l'istituto di cui agli art. 167 e ss. c.c. <sup>16</sup>.

Tale posizione muove dal presupposto che alla famiglia fondata sul matrimonio sarebbe precluso l'accesso alla fattispecie di cui all'art. 2645 *ter* c.c., essendo già stata tipizzata in suo favore una particolare fattispecie destinatoria ovvero il fondo patrimoniale<sup>17</sup>.

Ecco allora che consentire ai conviventi *more uxorio* di conseguire il risultato della separazione patrimoniale secondo le modalità e le regole di cui all'art. 2645 *ter* c.c. comporterebbe un'ingiustificata disparità di trattamento a scapito della famiglia coniugale. Il fine di destinare determinati beni ai bisogni della famiglia fondata sul matrimonio, infatti, riceverebbe un trattamento deteriore rispetto a quello della destinazione ai bisogni della famiglia c.d. di fatto<sup>18</sup>.

Segnatamente, la costatazione che il "grado" di separazione caratterizzante i beni oggetto di un vincolo di destinazione *ex* art. 2645 *ter* c.c. sarebbe più "forte" rispetto a quello connotante i beni oggetto del fondo patrimoniale (tenuto conto del disposto di cui all'art. 170 c.c. <sup>19</sup>) sarebbe alla base dell'asserita disparità di trattamento<sup>20</sup>.

<sup>16</sup> Sull'argomento sono illuminanti le parole di G. GABRIELLI, *Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale*, cit., pp. 328 e ss.

17 Tale conclusione dipenderebbe non solo dal fatto che il fondo patrimoniale sarebbe una figura speciale rispetto alla più generale categoria degli atti di destinazione, ma anche perché la sua disciplina è il frutto di una valutazione e di un contemperamento degli interessi in gioco compiuti a monte da parte del legislatore. Tale assetto non sarebbe quindi aggirabile convenzionalmente da parte dei coniugi, mediante il ricorso alla fattispecie negoziale, per molti versi più flessibile rispetto a quella del fondo patrimoniale, di cui all'art. 2645 ter c.c.. In questi termini, v., R. LENZI, Le destinazioni atipiche e l'art. 2645 ter c.c., in Contratto e Impresa, 2007, pp. 242 – 243; S. TROIANO, Gli atti, cit., pp. 343 e ss.; G.A.M. TRIMARCHI, Negozio di destinazione, cit., p. 438; M. CEOLIN, Il punto sull'art. 2645 ter c.c., cit., pp. 376 – 377; M. FRANCESCA, Le destinazioni all'interesse familiare: autonomia privata e fondamento solidaristico, in Riv. Notariato, 2012, pp. 1058 e ss.

<sup>18</sup> A tal riguardo, cfr., G. GABRIELLI, *Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale*, cit., pp. 328 e ss.

<sup>19</sup> Il vincolo di inespropriabilità di cui all'art. 2645 *ter* c.c., a differenza di quanto sancito dall'art. 170 c.c., non è infatti subordinato alla prova che il creditore, al momento in cui è sorta l'obbligazione, fosse a conoscenza dell'estraneità dell'obbligazione medesima rispetto al fine di destinazione. Una volta che il vincolo di destinazione venga trascritto, quindi, risulterà

## 3. Riflessioni conclusive

Queste osservazioni, sia pur brevi, sembrano sufficienti ad evidenziare i contrasti che caratterizzano il panorama dottrinale e giurisprudenziale sul tema oggetto del presente intervento.

La famiglia non fondata sul matrimonio, nel suo essere formazione sociale meritevole di tutela – in quanto luogo in cui si realizzano valori personalistici e solidaristici – parrebbe rappresentare, almeno in astratto, il terreno ideale ove sperimentare la valenza della fattispecie di cui all'art. 2645 *ter* c.c.

Tuttavia, quando ci si accinge a verificare l'effettiva possibilità di ricorrere a detta fattispecie in vista della realizzazione dei bisogni della famiglia c.d. di fatto, viene addirittura profilandosi il rischio di un'illegittima disparità di trattamento a scapito della famiglia coniugale.

Al fine di superare tali problematiche, così da riconoscere comunque una qualche utilità all'art. 2645 *ter* c.c., giova richiamare una proposta elaborata in dottrina. Secondo tale posizione, affinché il requisito della meritevolezza riferito alla famiglia c.d. di fatto possa comunque dirsi soddisfatto, sarebbe necessario identificare l'interesse destinatorio perseguito in modo specifico e accurato, tanto oggettivamente quanto soggettivamente<sup>21</sup>.

In questo modo l'art. 2645 *ter* c.c. potrebbe venire impiegato, non tanto per la realizzazione di bisogni genericamente intesi e riconducibili al nucleo

opponibile rispetto a tutti quei creditori le cui ragioni si fondino su un titolo estraneo rispetto alla finalità destinatoria. Nella disciplina del fondo patrimoniale, per contro, il coniuge/debitore che intenda avvalersi del vincolo di destinazione dovrà provare non solo l'estraneità oggettiva del debito assunto rispetto ai bisogni della famiglia, ma anche che il creditore fosse stato a conoscenza di tale alienità del debito ai bisogni della famiglia al momento della nascita dell'obbligazione.

<sup>20</sup> In senso contario, v., G.A.M. TRIMARCHI, *Negozio di destinazione*, cit., pp. 426 e ss., secondo il quale non vi sarebbe alcuna disparità di trattamento, atteso che l'impossibilità per la coppia c.d. di fatto di accedere all'istituto del fondo patrimoniale (allo scopo di apprestare una tutela economica e di assistenza alla propria famiglia) compenserebbe la possibilità di costituire un vincolo di destinazione più forte e compiuto. Inoltre, v. M. CINQUE, *L'atto di destinazione per i bisogni della famiglia di fatto: ancora sulla meritevolezza degli interessi ex art. 2645* ter *cod. civ.*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, I, p. 697, la quale ha posto in evidenza la mancanza, nel contesto della famiglia non fondata sul matrimonio, del c.d. regime patrimoniale primario propri della coppia coniugale. Nella prospettiva delineata dall'autrice, quindi, il ridimensionamento del profilo contributivo al rango di obbligazione naturale giustificherebbe il ricorso allo strumento di cui all'art. 2645 *ter* c.c. da parte della famiglia non fondata sul matrimonio.

 $^{21}$  V., amplius, S. Troiano, Gli atti, cit., pp. 348 e ss.; in giurisprudenza, v., Trib. Reggio Emilia, 10.03.2015, in www.personaedanno.it.

familiare nel suo complesso, ma per il perseguimento di specifici interessi, riferibili a singole e determinate persone che compongono la famiglia.

In questa prospettiva, pur escludendo che la famiglia non fondata sul matrimonio possa utilizzare lo strumento di cui all'art. 2645 ter c.c. con la finalità di creare una sorta di fondo patrimoniale, si è comunque arrivati ad ammettere la possibilità di impiegare tale fattispecie da parte della comunità familiare non coniugale in vista del perseguimento di specifici bisogni, facenti capo a singoli soggetti.